

**AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
DEL BACINO DI CREMONA E MANTOVA**

DETERMINAZIONE n. 2016/2 del 11/01/2016

Oggetto: Attività ricognitoria dei contratti di servizio vigenti nel sub-bacino di Mantova – subentro dell’Agenzia e impegno delle spese conseguenti.

IL DIRETTORE dell'Agenzia

Decisione

Accertare la consistenza dei contratti di servizio vigenti nel sub-bacino di Mantova, aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale urbani, di area urbana ed interurbani attivi del territorio provinciale, nella cui titolarità l'Agenzia subentra, ope legis, agli enti locali che li hanno stipulati con i rispettivi gestori.

Stabilire che il subentro dell'Agenzia nella titolarità dei contratti di servizio decorre dal 01/01/2016.

Assumere i conseguenti impegni di spesa necessari per garantire la copertura finanziaria degli oneri previsti dai suddetti contratti, il cui importo complessivo, per i residui periodi di vigenza contrattuali, ammonta a € 3.740.528,02 compresa IVA 10%, fatti salvi gli eventuali aggiornamenti o integrazioni da determinare a consuntivo in base alle risultanze del monitoraggio di esercizio e dei provvedimenti regionali di assegnazione delle risorse.

Motivazione delle scelte

Ai sensi della L.R. n.6/2012, art.60, c.7 a decorrere dalla data di approvazione del bilancio l'Agenzia subentra nella titolarità di tutti i contratti di servizio vigenti, stipulati dagli enti locali regolatori di servizi urbani, di area urbana ed interurbani nel bacino interprovinciale di Cremona e Mantova prima della costituzione dell'Agenzia.

Considerato che il primo bilancio dell'Agenzia è stato approvato dall'Assemblea con deliberazione 13/11/2015 n.2015/3 e che la Regione Lombardia inizierà ad erogare all'Agenzia le risorse per la gestione dei contratti a partire dalla mensilità di gennaio 2016, il citato subentro decorre dal 01/01/2016.

Il calcolo dell'importo complessivo della spesa da impegnare con il presente atto, dettagliato nel seguente paragrafo "Istruttoria", è eseguito sulla base delle clausole contrattuali vigenti e dei provvedimenti regionali di assegnazione delle risorse.

Contesto di riferimento

La Provincia di Mantova, in esito ad apposita procedura concorsuale ad evidenza pubblica, in data 24/05/2012 ha stipulato con l'impresa APAM Esercizio S.p.A. il "*Contratto di servizio per il trasporto pubblico locale automobilistico interurbano relativo al periodo 01/04/2012 – 31/03/2016*" prot.19430/12, rep.3689 (nel seguito abbreviato in CdS_I_MN). Il contratto ha una durata di quattro anni a decorrere dal 01/04/2012; esso scade quindi il 31/03/2016.

Analogamente il Comune di Mantova in data 05/07/2012 ha stipulato con la stessa APAM Esercizio S.p.A. il "*Contratto di servizio per il trasporto pubblico locale automobilistico urbano e di area urbana*" rep. n.30437 (nel seguito abbreviato in CdS_U_MN). Il contratto ha una durata di quattro anni a decorrere dal 01/06/2012; esso scade quindi il 31/05/2016.

In ottemperanza a quanto disposto dall'allora vigente L. 24/12/2007 n. 244, art. 1, commi 295 e 298, i contratti di servizio sopra citati prevedono che le quote dei proventi dalla compartecipazione regionale al gettito dell'accisa sul gasolio, trasferite dalla Regione Lombardia agli enti regolatori, venga messa a disposizione dei gestori.

Successivamente tale disposto normativo è stato abrogato dall'art. 1, comma 301 della L. 24/12/2012 n.228 (Legge di stabilità 2013), che ha istituito un apposito Fondo nazionale in cui è confluita anche la suddetta compartecipazione. La Regione Lombardia, con deliberazione della Giunta Regionale 02/08/2013 n. X/573, ha disciplinato le modalità di erogazione agli enti locali delle risorse del Fondo nazionale, da assegnare con decreti del Dirigente della competente Struttura regionale.

L'originaria formulazione del citato comma 7 dell'art.60 della L.R. n.6/2012 prevedeva che il trasferimento alle Agenzia della titolarità dei contratti di servizio fosse una facoltà degli enti locali, da esercitare, previo consenso del gestore, tramite specifici accordi.

Successivamente la L.R. n.19/2015 ha sostituito il suddetto comma 7 stabilendo che il subentro avvenga automaticamente all'approvazione del bilancio dell'Agenzia competente.

Istruttoria

Servizi TPL interurbani

La prestazione minima dovuta dal gestore è quantificata (art. 2, c. 1 CdS_I_MN) in 5.022.966 vett*km/anno, mentre il corrispettivo è stabilito (art. 4, c. 1 CdS_I_MN) in 6.699.259,22 €/anno al netto di IVA 10%.

Le percorrenze previste dal programma di esercizio proposto dal gestore per il periodo 01/01/2016 - 31/03/2016 (cfr. nota prot. n. 7864/CED del 20/11/2015) non superano il limite di flessibilità entro cui è garantita l'invarianza del corrispettivo (art. 5, c. 6 CdS_I_MN). Pertanto è possibile determinare in 3/12 dell'importo annuo il corrispettivo da riconoscere al gestore per il residuo periodo di vigenza contrattuale, ovvero in € 1.674.814,81 al netto di IVA 10%.

Al gestore spetta (art. 4, c. 1 CdS_I_MN) anche la quota trasferita da Regione Lombardia all'ente regolatore a valere sulle risorse del *Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario*. Tuttavia, considerato che Regione Lombardia, nella Conferenza regionale TPL del 14/12 u.s., ha manifestato l'intenzione di rimodulare le quote assegnate agli enti regolatori di servizi interurbani per il triennio 2016-2018, si rinvia l'impegno di tale spesa ad altro atto da adottare successivamente all'emanazione dell'imminente decreto regionale di assegnazione delle quote effettive.

Servizi TPL urbani e di area urbana

La prestazione minima dovuta dal gestore è quantificata (art. 4, c. 1 CdS_U_MN) in 2.070.966 vett*km/anno, mentre il corrispettivo (art. 2, c. 1 CdS_U_MN), rivalutato con le modalità stabilite dall'art. 4, c. 4 del Capitolato d'oneri posto a base di gara e facente

parte integrante e sostanziale del CdS_U_MN, ammonta a 3.653.184,02 €/anno al netto di IVA 10%.

Le percorrenze previste dal programma di esercizio proposto dal gestore per il periodo 01/01/2016 - 31/05/2016 (cfr. nota prot. n. 7975/CED del 24/11/2015) non superano il limite di flessibilità entro cui è garantita l'invarianza del corrispettivo (art. 5, c. 2 del Capitolato d'oneri). Pertanto è possibile determinare in 5/12 dell'importo annuo il corrispettivo da riconoscere al gestore per il residuo periodo di vigenza contrattuale, ovvero in € 1.522.160,01 al netto di IVA 10%.

Al gestore spetta (art. 4, c. 1 CdS_I_MN) anche la quota trasferita da Regione Lombardia all'ente regolatore a valere sulle risorse del *Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario*. Regione Lombardia, con D.D.S. 30/11/2015 n. 10552 ha determinato tale quota in € 488.412,49 e poi con D.S.S. 02/12/2015 n. 10765 ha confermato tale importo anche per l'anno 2016. Pertanto è possibile determinare in 5/12 dell'importo annuo la quota del suddetto fondo da riconoscere al gestore per il residuo periodo di vigenza contrattuale, ovvero in € 203.505,20 al netto di IVA 10%.

In conclusione, fatto salvo quanto il rinvio di cui sopra relativo alla quantificazione di una parte del corrispettivo per i servizi TPL interurbani, gli oneri connessi alla gestione dei contratti CdS_I_MN e CdS_U_MN nei loro residui periodi di vigenza, ammontano a complessivi € 3.400.480,02, oltre all'IVA 10% pari a € 340.048,00, per complessivi € 3.740.528,02.

Gli impegni contrattuali per l'effettiva erogazione dei corrispettivi al gestore sono compatibili con i tempi tecnici necessari perché l'Agenzia possa dotarsi di tutti gli strumenti operativi necessari (D.U.P., P.E.G. iscrizione ai registri di legge tra cui l'I.P.A. ecc.).

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* ed in particolare l'articolo 107 intitolato *"Funzioni e responsabilità della dirigenza"* e l'articolo 183 intitolato *"Impegno di spesa"*.

Legge 24/12/2007 n. 244 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)"* ed in particolare l'articolo 1, commi 295 e 298.

Legge 24/12/2012 n. 228 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)"* ed in particolare l'articolo 1, comma 301.

Legge Regionale 04/04/2012 n. 6 *"Disciplina del settore dei trasporti"* ed in particolare l'articolo 7 intitolato *"Istituzione e funzioni delle agenzie per il trasporto pubblico locale"* e l'articolo 60 intitolato *"Costituzione delle agenzie per il trasporto pubblico locale e relative competenze"*.

Legge Regionale 08/07/2015 n. 19 *“Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”* ed in particolare l’articolo 4 intitolato *“Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alla l.r. 6/2012”*.

Atti di organizzazione interna

“Bilancio pluriennale 2015-2017”, approvato dall’Assemblea dell’Agenzia con deliberazione 13/11/2015 n. 3.

DETERMINA

- 1) Di accertare la consistenza dei contratti di servizio vigenti nel sub-bacino di Mantova, meglio identificati nella parte espositiva del presente atto e che si intendono richiamati integralmente, aventi ad oggetto l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale urbani, di area urbana ed interurbani attivi del territorio provinciale, nella cui titolarità l’Agenzia subentra, ope legis, agli enti locali che li hanno stipulati con i rispettivi gestori.
- 2) Di stabilire che il subentro dell’Agenzia nella titolarità dei contratti di servizio decorre dal 01/01/2016.
- 3) Di assumere, a favore del gestore comune APAM Esercizio S.p.A. (codice fiscale e partita IVA 02004750200), con sede in Mantova, via dei Toscani n. 3C, i conseguenti impegni di spesa necessari per garantire la copertura finanziaria degli oneri previsti dai suddetti contratti, il cui importo complessivo, per i residui periodi di vigenza contrattuali, ammonta a € 3.740.528,02 compresa IVA 10%, fatti salvi gli eventuali aggiornamenti o integrazioni da determinare a consuntivo in base alle risultanze del monitoraggio di esercizio e dei provvedimenti regionali di assegnazione delle risorse.
- 4) Di imputare la spesa complessiva di € 3.740.528,02 all’intervento 1.08.03.03 del bilancio pluriennale 2015-2017, annualità 2016.
- 5) Di riservarsi con successivo atto la rideterminazione degli importi e degli impegni in dipendenza dell’accertamento delle risorse disponibili e dell’eventuale esercizio della proroga contrattuale prevista dall’art. 3, c. 1 del contratto di servizio interurbano di Mantova e dall’art. 1, c. 2 del contratto di servizio urbano e di area urbana di Mantova.

Mantova, 11 gennaio 2016

IL DIRETTORE
Claudio Cerioli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.21 del D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.